

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il diritto canonico: il Medioevo

Le origini della scuola di diritto canonico a Bologna

Il rapporto tra Università e scienze religiose è antico e risale ai primordi di questi centri di istruzione superiore, al pari dello studio della medicina o dello stesso diritto civile: la sua storia si differenzia, però, dalle vicende delle altre discipline per l'organico e necessario legame con la storia della Chiesa.

Il diritto canonico, come la teologia, se da un lato è accomunato alle altre scienze che si insegnano nei centri universitari da più generali problemi di tipo organizzativo, culturale, economico, politico e sociale, per ciascuno di tali aspetti propone sviluppi e soluzioni funzionali alla sua specificità di diritto della Chiesa.

Il Medioevo è il periodo in cui la centralità politica, aspramente rivendicata ed infine ottenuta dall'istituzione ecclesiale, condiziona in misura più consistente, rispetto ad altri momenti storici, la cultura collegata al magistero della Chiesa: l'università si palesa presto, a Bologna e Parigi in particolare, come il luogo più consono per la elaborazione e la sistemazione teorica di temi e problemi di dottrina e di fede, per il controllo della loro aderenza a linee di ortodossia, e si propone, infine, come il veicolo più efficace per la loro diffusione.

Per la Chiesa è un processo avviato nell'XI secolo con la riforma gregoriana, che trova nelle scuole canonistiche universitarie successive lo strumento per lo sviluppo teorico di un ordinamento giuridico completo e universale. Tale atteggiamento, culturale e politico insieme, costringe, di conseguenza, il potere secolare a legittimarsi sullo stesso piano, ed a ricollegarsi esplicitamente ad una potestà universale derivante dagli antichi imperatori romani: Federico Barbarossa, in una lettera del 1165, si richiama a costoro come a suoi predecessori.

I risvolti ideologici, la loro concreta espressione sul piano del potere politico effettivamente esercitato e la loro trasposizione teorica nella teologia e nel diritto sono elementi fondamentali nella valutazione della storia

* Pubbl. in *Le Università dell'Europa. Le scuole e i Maestri. Il Medioevo*, Milano 1994, pp. 211-238.

dell'insegnamento del diritto canonico nelle università medievali, marcano i tratti dottrinali caratteristici e le differenze con altre esperienze coeve e parallele di organizzazione e trasmissione della cultura.

Nell'analisi storica la valutazione di tali presupposti rimane fondamentale, ad iniziare dalle fasi di fondazione di dette istituzioni. Uno dei temi storiografici più interessanti e controversi della prima scuola universitaria canonistica, le cui origini sono databili intorno al 1140, è proprio il rapporto con la precedente tradizione gregoriana e con il parallelo insegnamento del diritto civile: la concomitanza del luogo di insediamento, Bologna, e l'utilizzazione di strumenti didattici e di organizzazione scolastica similari, ha indotto spesso a porre in evidenza le progressive convergenze tra le due scuole, attraverso un percorso che porta, nel XIII secolo, ad una scienza giuridica unitaria, l'*utrumque ius*, che comprende diritto civile e canonico.

Il rilievo assunto progressivamente dal diritto nella società medievale è stato certamente un elemento di aggregazione culturale e politica, ma ha indotto anche generalizzazioni ed appiattimenti storicamente ingiustificati. Questo vale soprattutto per il diritto canonico e per la sua evoluzione nel XII secolo: di esso è invece opportuno porre in rilievo le caratteristiche di peculiarità e le diversità di scopi culturali e politici rispetto al diritto civile, ripercorrendo le vicende del suo insediamento didattico e scientifico a Bologna intorno alla metà del XII secolo.

Il processo di assimilazione tra la scuola civilistica e quella canonistica, operato dalla storiografia, discende anche dalla presenza di alcuni presupposti politici e di tradizione cronachistica. Per il primo aspetto, è certamente nel giusto uno degli storici più importanti della tradizione universitaria bolognese, Giorgio Cencetti, quando rileva che

« la seconda metà del secolo XI è un momento per molti versi critico della storia medievale, e forse non cadrebbe in errore chi pensasse di ritrovarvi già vigorosi germi della grande rivoluzione che caratterizza il secolo XII e che segna il passaggio dall'Alto al Basso Medioevo. In particolare, la polemica che accompagnò la lotta per le investiture e che coinvolse i più alti ingegni del tempo fu combattuta con le armi della morale, della filosofia, della teologia, ma era sostanzialmente giuridica, e proprio l'universalità del suo oggetto dovè fomentare negli spiriti l'aspirazione a una legge mondana che non fosse limitata alla sola classe feudale o a singole nazioni ».

È in questo contesto che nasce e si sviluppa anche la scienza canonistica con caratteri di autonomia rispetto alle scienze religiose di cui pure, in passato, è stata considerata parte integrante.

I comuni presupposti politici finiscono per diventare assorbenti rispetto ai problemi delle specificità delle due scienze giuridiche, ed hanno conseguenze assimilatorie anche nella riflessione di coloro che ci hanno tramandato la memoria di questi avvenimenti. Agli inizi del XIII secolo è ancora presente il ricordo della confluenza sia dei motivi politici – che inducono, come ricorda Cortese, ad un «parallelismo dei processi di stabilizzazione dei due massimi poteri, mediante la definizione dei loro ordinamenti normativi» – sia di quelli culturali, che portano alla nascita dello Studio bolognese. Burcardo, abate Uspergense, rievocando gli avvenimenti dell'epoca di Lotario III (1125-38), afferma:

«... magister Gratianus canones et decreta, que variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit. Eisdem quoque temporibus dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathilde comitisse renovavit et, secundum quod olim a dive recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis eos distinxit».

Il testo si è prestato a molteplici interpretazioni, sia in relazione al suo significato politico di collegamento ad una iniziativa della contessa Matilde di Canossa nella nascita della scuola civilistica, sia per le operazioni tecniche e culturali che sono state messe in atto sui testi giuridici imperiali e canonici. La non sostenibilità della presenza matildina nella creazione dello Studio è stata chiaramente dimostrata da De Vergottini, ed anche da un punto di vista tecnico appare ormai convincente l'idea che Irnerio e Graziano tendano soprattutto ad una ordinata sistemazione – *distinctio* – dei testi di cui dispongono.

La storiografia più recente, utilizzando nuovi documenti o interpretando diversamente testi già noti, sta ripensando criticamente una tradizione fondata su fonti antiche, come il testo di Burcardo sopra citato, la quale, sulla base di alcuni comuni presupposti scientifici ed ambientali, ha accreditato un percorso comune per le due scuole, civilistica e canonistica. Da tali studi emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata a Bologna l'insegnamento del diritto romano e riscuote un successo sempre crescente. In questo clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico, con precise caratteristiche e scopi, come vedremo.

Il Decreto di Graziano

L'esordio della nuova scuola, con il Decreto di Graziano, è quantitativamente ragguardevole – si tratta, nella sua versione completa che circola già

intorno al 1150, di circa quattromila brani – e qualitativamente attesta una notevole capacità di sistemazione e di analisi dei testi.

Una vicenda tutta particolare è quella relativa alla ricostruzione della biografia del fondatore della scuola canonistica bolognese: una tradizione storiografica, dipanata nei secoli, ha accreditato tutta una serie di elementi leggendari, utili per dare prestigio ad un luogo o a un ordine religioso, con la conseguenza di consegnarci una tradizione biografica che non ha retto ad un esame critico minimamente approfondito. Non ha alcun fondamento la nascita a Chiusi; egualmente non dimostrata è la sua permanenza a Ravenna, nel monastero di Classe, e la indicazione del convento dei Santi Felice e Naborre come sua residenza bolognese. Graziano è stato con tutta probabilità un monaco – anche se l'appartenenza ai camaldolesi è una aggiunta non documentata degli storici dell'ordine – ed ha lavorato a Bologna intorno agli anni 1130-50. È sicuramente morto prima del 1160. La sua attività d'insegnamento a Bologna è verosimile e l'appellativo di *magister* a lui riservato può esserne prova.

L'importanza della sua figura si coglie, quindi, non certo dai pochi elementi di ricostruzione biografica di cui disponiamo, ma dall'esame della raccolta: si può ritenere che Graziano abbia composto e commentato una parte sostanziale del Decreto, rivelandosi un insegnante con conoscenze e interessi teologici e con una visione da giurista. L'autore ha intitolato l'opera *Concordia discordantium canonum* ma ben presto ha prevalso la denominazione *Decreto*. Il titolo primitivo rivela già uno degli scopi essenziali che Graziano si prefigge: dopo aver riunito testi – *auctoritates* – di origine giuridica, letteraria, scritturale o di altro tipo, Graziano li ha sistemati sulla base dell'oggetto trattato, collegandoli spesso attraverso personali osservazioni – *dicta* – che svolgono soprattutto la funzione di risolvere le antinomie e di offrire una linea dottrinale tendenzialmente uniforme.

Sulla data di composizione del Decreto si sono divise le opinioni degli storici: secondo alcuni la datazione più corretta va fissata tra il 1105 ed il 1120, in ambiente romano ed in collegamento con Pasquale II, e la conseguenza da trarre è quella di proporre una lettura in chiave gregoriana del Decreto, rifiutando una visione politicamente asettica, equilibrata e mediatrice del suo autore. Altri storici, però, per confutare l'ipotesi romana e gregoriana, si basano sul contrasto con una serie di dati cronologici provenienti dalle copie manoscritte più antiche della *Concordia*: la tendenza ormai prevalente e da condividere è nel senso di riportare l'opera a Bologna e agli anni 1139/40, soprattutto per la presenza costante dei canoni del Concilio Laterano II (1139), che si rivelano ostacolo insormontabile a qualsiasi anticipo di datazione.

Anche in questo caso i progressi più significativi provengono dall'opera di censimento e di studio della tradizione manoscritta della *Concordia*, che ha avviato a soluzione i problemi collegati alle fonti, alla sistematica, alla primitiva consistenza e all'opera personale del maestro, alle aggiunte.

Le radici culturali da cui l'autore del Decreto ha tratto nutrimento hanno posto in luce gli apporti specifici o le suggestioni provenienti dalle opere di Placido di Nonantola (curialista attivo nella prima metà del secolo XII e buon conoscitore del diritto romano) e di Algero da Liegi (autore di una famosa collezione canonica intorno al 1106), mentre i fondamenti di metodo e di argomentazione dialettica sono tributari del *Sic et non* di Abelardo (scritto intorno al 1121). Sono state individuate anche le fonti, giuridiche e non, che hanno concorso a formare il Decreto: gli apporti scritturali consistono in quasi cinquecento passi tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento; i passi patristici censiti ammontano a circa 1200; le decretali e i testi conciliari, che sono la maggioranza del materiale utilizzato, mostrano la dipendenza del Decreto dall'opera di Ivo di Chartres, il maggiore raccoglitore e sistematore di testi canonici prima di Graziano.

Il Decreto, nella versione ormai standard che circola alla fine del XIII secolo, è diviso in tre parti, secondo un disegno che si allontana da quello delle collezioni canoniche precedenti, semplicemente divise in libri o parti sulla base della materia considerata. La prima parte del Decreto comprende centouno *distinctiones*, a loro volta articolate in *capitula* o *canones*: le prime venti *distinctiones* sono introduttive, trattando della nozione di diritto, della dottrina del diritto naturale e di quella delle fonti, mentre le successive concernono persone ed uffici ecclesiastici. La seconda parte è invece suddivisa in trentasei *causae*, a loro volta suddivise in *quaestiones* e articolate in *canones*. I molteplici temi trattati vanno dal diritto patrimoniale della Chiesa, a quello processuale, degli ordini religiosi e dei laici – che comprende la regolamentazione del matrimonio – e, nella *quaestio tertia* della *Causa* 33, il trattato *de poenitentia* diviso in sette *distinctiones*. La terza parte, denominata *de consecratione*, è divisa in cinque *distinctiones* e tratta di altri sacramenti, di sacramentali e di problemi di culto.

Per la tripartizione e le ulteriori divisioni interne, le contrastanti risultanze provenienti dai manoscritti del Decreto e dai primi commentatori hanno creato seri problemi di ricostruzione dell'originario contenuto dell'opera. Si può ormai ritenere definitivamente acquisita l'estraneità alla *Concordia* originaria dei trattati *de poenitentia* e *de consecratione*, aggiunti peraltro prima

del 1150, e si può anche valutare meglio l'opera di completamento al Decreto attuata, successivamente alla sua composizione (almeno fino al 1170), attraverso l'aggiunta di *paleae*, fonti canoniche pregraziane tralasciate dal maestro: la denominazione potrebbe derivare dal nome del primo allievo di Graziano, Paucapalea. Un'attenzione particolare è stata prestata ai testi di diritto romano presenti nel *Decreto*, ed anche per essi ci si è chiesti se fossero originariamente parte integrante dello stesso: la risposta negativa è senz'altro la più ragionevole, anche se, da un punto di vista definitorio, rimane problematica la possibilità di comprenderli fra le *paleae* dal momento che appare diverso il procedimento di inserzione nell'opera graziana, non cioè al fine di colmare lacune od omissioni ma piuttosto ad adattare principi romani all'ordinamento canonico.

Le stesse divisioni interne in *distinctiones* appaiono successive all'opera del maestro, forse operate dallo stesso Paucapalea, con la precisa volontà di introdurre divisioni più o meno ideologiche, in modo da rendere questo ammasso di documenti più facilmente accessibile.

La disciplina canonica ha ottenuto, tramite il Decreto approfondimenti ed arricchimenti nelle problematiche più diverse, dalle più generali, legate alla giustizia e all'equità, a quelle più tecniche, processuali, penali e di organizzazione ecclesiale. Non sono poi da dimenticare gli spunti offerti dall'opera graziana all'arte della miniatura.

Diritto e teologia si confermano ancora, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore. Quello che forse non è stato ancora posto sufficientemente in evidenza è la funzione di testo di insegnamento che il Decreto ha certamente avuto fin dalle intenzioni del suo autore. Credo che sia stato giustamente affermato da Landau che il Decreto « ist gleichzeitig eine Quellensammlung und ein Lehrbuch »: un libro per la nuova scuola canonistica, quindi, oltre che una raccolta di fonti, con la riproposizione del materiale in argomentazioni dialettiche che consentono lo sviluppo di un armonico sistema giuridico.

È certo importante la convivenza a Bologna con la scuola civilistica ormai fiorente, che apre la prima fase di penetrazione del diritto romano nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola, anche se a tale proposito è opportuno fare qualche ulteriore considerazione. La nuova presenza a Bologna della scienza e della scuola canonistica è stata interpretata dalla storiografia sulle Università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola

civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti, assumendo l'uno più affinate tecniche giuridiche e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società. I più aggiornati studi sul *Decreto*, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno dimostrato, come si è visto, l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni stimolano un ripensamento della storia universitaria bolognese, che rompa il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e ridoni all'esperienza canonistica delle origini del *Decreto* le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state, in misura prevalente, di tipo esteriore ed organizzativo.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, occorre rimarcare, oltre alla circostanza della estraneità all'opera di Graziano dei testi di diritto romano, la volontà di costruzione di una precisa prospettiva giuridica all'interno della Chiesa. Questo ha significato porre in atto un'azione di rottura di una tradizione di dipendenza dalla teologia, che non sempre è stata perfettamente realizzata, al punto da indurre qualcuno a definire Graziano un teologo-giurista e non viceversa. A conforto della limitata osmosi fra le due scienze, romanistica e canonistica, si può ricordare l'atteggiamento di distacco assunto dai civilisti nei confronti del nuovo diritto della Chiesa: fino all'inizio del secolo XIII, le citazioni di opere di dottrina o della normativa canonica sono quasi inesistenti, e, anche quando si tratti di discutere un problema attinente alla sfera ecclesiastica, i riferimenti sono pressoché completamente tratti dalla tradizione giustiniana.

I decretisti e l'espansione della nuova scienza in Europa

Il periodo successivo a Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa di Kuttner, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale. Si fa sempre più stretto il legame tra la pratica giuridica quotidiana e la scuola: le decretali ed i canoni conciliari emergono come le fonti di carattere legale per antonomasia, e la loro raccolta e sistemazione successiva all'opera graziana rispondono ad esigenze di ordine sia pratico sia scientifico-scolastico. Le scuole canonistiche

nascono e si sviluppano in diversi ambiti territoriali europei che, prima di un processo di sostanziale unificazione metodologica avvenuta nel XIII secolo, propongono caratteristiche di peculiarità. Un contributo fondamentale per la conoscenza di opere e personaggi di questo periodo si deve al poderoso censimento dei manoscritti operato da Stephan Kuttner nel 1937 e dallo stesso progressivamente arricchito di nuove acquisizioni in lavori successivi.

Il primo centro di studi da esaminare è evidentemente Bologna, dove l'opera e l'insegnamento di Graziano hanno gettato un seme che produce frutti copiosi. Esistono ancora per gli scritti della scuola canonistica immediatamente successivi all'opera del Maestro problemi testuali e di tradizione manoscritta e sono ancora molti gli interrogativi collegati alla identificazione ed alla attribuzione di singole glosse o strati di glosse. Una prima importante presenza è quella di un genere letterario fortemente significativo per la chiarezza degli scopi che si propone: si tratta delle *Abbreviazioni* del *Decreto*, che possono considerarsi come un tentativo di rendere accessibile la monumentale opera graziana. Si sono rilevati i caratteri originali soprattutto dell'*Abbreviatio Decreti* di Ognibene, professore bolognese e vescovo di Verona, opera ascrivibile agli anni Cinquanta del XII secolo.

Uno dei capitoli più contestati delle vicende della prima scuola canonistica bolognese riguarda la determinazione di chi sia realmente un altro maestro dello Studio, *Magister Rolandus*: la tradizione lo ha identificato in Rolando Bandinelli, il futuro Alessandro III, a cui ha attribuito *una Summa*, conosciuta come *Stroma Rolandi*, le *Sententiae* ed una serie di glosse, oltre ad una enorme influenza scolastica e dottrinale. Si è ormai stabilito con una certa sicurezza che alcune opere devono essere sottratte alla paternità della scuola del Bandinelli e ricondotte invece all'insegnamento di un altro *Magister Rolandus*, operante a Bologna intorno al 1150-60, al quale forse è da riportare anche la paternità della *Stroma*. È peraltro opportuno aggiungere che il Bandinelli, soprattutto per i tratti del pensiero politico, per l'azione di pontefice e per la vasta produzione normativa emerge come uno dei più importanti personaggi del suo secolo.

La prima monumentale *Summa* al *Decreto* è dovuta a Rufino, maestro bolognese prima di essere vescovo di Assisi, scritta poco prima del 1160, che espone con grande chiarezza le dottrine dell'autore sui vari istituti del diritto canonico e sui rapporti tra Impero e Papato: notevole è l'influenza esercitata anche fuori da Bologna, soprattutto per il tramite di Stefano Tornacense (Etienne de Tournai) e di Giovanni di Faenza, che hanno pubblicato le loro *Summae* rispettivamente dopo il 1160 e intorno al 1171.

Agli anni Settanta è ascrivibile l'opera di Simone da Bisignano, senz'altro da far rientrare nel novero delle *Summae* di maggior rilievo scientifico, nella quale si pone soprattutto in evidenza il fenomeno della utilizzazione di decretali *extravagantes* a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare: la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, al quale la legislazione più recente può fornire supporto teorico e pratico.

Con l'opera di Ugucione, professore a Bologna, maestro di Innocenzo III e vescovo di Ferrara, databile intorno al 1188, si chiude il primo ciclo della scienza canonistica bolognese, che gli storici hanno definito *classica*. Oltre alla mole, che fa della sua *Summa* il più ampio commentario del Decreto, emerge la capacità di dare connotazioni ormai definitive all'autonomia della scienza canonistica e di utilizzare, senza remore, apporti tecnici e contenutistici provenienti sia dalle nuove decretali dei pontefici postgraziani sia dai testi di diritto romano. Importanti sono i suoi apporti in campo di diritto matrimoniale e dei contratti, soprattutto per la teoria della causa e per la validità dei patti nudi, una delle peculiarità più rilevanti del diritto della Chiesa.

La seconda metà del XII secolo segna, quindi, a Bologna, la definitiva affermazione della scuola e della scienza autonoma del diritto canonico. Questo, al pari di quanto accade per il diritto civile, mette in atto un processo di espansione, ma le caratteristiche di tale fenomeno sono sempre fortemente condizionate non solo da ragioni culturali, ma soprattutto dalle vicende della storia della Chiesa nelle singole regioni dell'Europa cristiana.

Proprio per questo periodo si parla di una «scuola francese» di diritto canonico, studiata da Kuttner, che, pur avendo, come vedremo, singolarità culturali e metodologiche collegate all'esperienza dello studio di teologia a Parigi, non richiama la tradizione autoctona precedente a Graziano. Il riferimento non è infatti a personaggi come Yves de Chartres o Algero da Liegi, che non hanno dato luogo ad una scuola, ma a Stefano Tornacense che, dopo aver studiato diritto canonico a Bologna, torna in patria – diventa infine vescovo di Tournai – e pubblica, dopo il 1160, una famosa *Summa* al Decreto. L'opera è decisamente di tradizione bolognese e tributaria di Rufino, ma svolge un ruolo di impulso alla composizione di altre *Summae* che si segnalano, oltre che per i contenuti, per la loro finalizzazione didattica. La più importante è certo la *Summa Monacensis (Imperatorie maiestati)*, scritta tra il 1175 ed il 1178, e caratterizzata da influenze teologiche e retoriche parigine: il suo successo si può misurare dal fatto che almeno altre quattro *Summae* anonime

sono da essa dipendenti, e lo stesso Ugucione mostra di utilizzarne alcuni risultati. I frutti più significativi li producono però, nel primo decennio del XIII secolo, l'Apparato *Ecce vicit leo* e la *Summa Animal est substantia*, con utilizzazione dei testi di diritto romano non usuale per i canonisti. Secondo Kuttner questo orientamento deciso verso il diritto romano è lo stadio finale dello sviluppo delle specificità della scuola francese rispetto ai modelli derivati da Bologna: se è vero, infatti, che il punto di partenza è stata l'opera di Stefano Tornacense, di chiara matrice bolognese, i canonisti francesi hanno sviluppato, in chiaro collegamento con la cultura parigina, sia nozioni e distinzioni che palesano erudizione filosofica e teologica, sia una indipendenza stilistica e terminologica di chiara derivazione retorica. L'influenza delle facoltà di teologia e di arti liberali non è peraltro sufficiente a garantire la sopravvivenza di una scuola canonistica francese e di una linea culturale alternativa rispetto a quella bolognese che, sempre nei primi decenni del XIII secolo, torna ad essere predominante: la spiegazione è stata trovata in un atteggiamento di critica e di resistenza rispetto al nuovo diritto delle decretali, di emanazione pontificia, che, attuato in un momento di grande forza politica ed ideologica della Chiesa di Roma, risulta minoritaria e perdente.

Sono collegate alla cultura canonistica francese una serie di opere composte in Germania, sempre nella seconda metà del secolo XII: la più importante è la *Summa Coloniensis (Elegantius in iure divino)*, di recente pubblicata da Fransen, che ha fatto pensare ad una scuola, forse a Colonia, che non ha lasciato però altre tracce di attività didattica.

Ben altrimenti complesso è, invece, il movimento che è alla base dello sviluppo scolastico del diritto canonico in Inghilterra, che ha fatto parlare di una « scuola anglo-normanna ». Ci sono testimonianze già nel periodo successivo a Graziano, ma le due opere che seguono lo sviluppo della scuola sono soprattutto la *Summa decretalium questionum* del Magister Honorius (1186-90) e la *Summa Omnis qui iuste* o *Lipsiensis* (circa 1186): la prima si caratterizza per l'utilizzazione della tecnica dialettica delle *quaestiones* all'interno di un'opera sistematica, mentre la seconda dimostra influenze sia bolognesi che parigine. Se a queste opere si aggiungono glosse al *Decreto* che richiamano spesso temi locali, si comprende come la scienza canonistica mostri un progressivo radicamento nel mondo scolastico e culturale di oltremania.

Il nuovo diritto delle decretali

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma interessante per una

serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica, che, soprattutto con Innocenzo III, arricchiscono di nuovo materiale e di nuovi temi la riflessione dei canonisti. Non è un caso che alcuni di questi, e tra i più importanti, quali Alano, Bernardo Compostellano il Vecchio e Tancredi, si dedichino, oltre che al commento dottrinale, anche alla raccolta dei testi delle decretali pontificie.

Elemento caratterizzante di questo nuovo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Impero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la Costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumenta progressivamente il peso e la potenza locale dell'organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi o delle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quindi di prepotenza nell'università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta. L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri sono del pari altamente considerati.

Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con rinvio a Bologna delle prime collezioni ufficiali di norme della Chiesa (di cui diremo più avanti), ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea (1219).

Ed è proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica bolognese: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano, mentre Bologna rimane il centro di propulsione e di diffusione dei nuovi fermenti. Notevole è anche la circostanza che buona parte dei più famosi canonisti della scuola, in questo periodo, non siano nemmeno italiani: taluni, come Riccardo Anglico, producono più opere e caratterizzano ognuna di esse secondo le suggestioni culturali ricevute, a Bologna o altrove; altri, come Alano Anglico e Giovanni Teutonico, tornati in patria, diventano i tramiti della dottrina bolognese ed influenzano gli ambienti in cui si trovano ad operare.

Per la scuola e per la scienza giuridica si rivelano, quindi, importanti elementi di mutamento sia il nuovo diritto raccolto ed ordinato nelle colle-

zioni di decretali sia il prestigio scientifico dei giuristi e delle istituzioni in cui operano.

Prima della emanazione della *Compilatio nova* di Gregorio IX, nel 1234, sono cinque collezioni che emergono su tutte e ben presto saranno unite nella denominazione di *Quinque compilationes antiquae*. Autore della *Compilatio prima* è Bernardo da Pavia, studente e professore dell'università bolognese prima di operare presso la Curia romana ed essere nominato vescovo della sua città d'origine. I meriti maggiori gli derivano proprio dall'opera, *Breviarium Extravagantium* (composto tra il 1188 ed il 1192), in cui raccoglie sia il materiale canonico sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso, sia le decretali successive all'opera del Maestro. Una ulteriore novità è la sistematica che tale raccolta ha inaugurato, con una divisione della materia in cinque libri che sarà ripresa da tutte le collezioni canoniche successive: un progresso sistematico, quindi, rispetto al *Decreto* di Graziano, che è reso più significativo dalla circostanza che Bernardo raccoglie solo testi giuridici, marcando ancora una ulteriore distanza dalla materia teologica. Vissuto a cavallo fra vecchio e nuovo, Bernardo da Pavia è stato definito uno dei più attivi artigiani del diritto classico della Chiesa, e le sue caratteristiche di originalità scientifica sono espresse anche nelle monografie sul matrimonio e sulla elezione. L'utilizzazione nella scuola ed i commenti a cui i giuristi lo sottopongono, fanno dell'autore del *Breviarium* l'iniziatore di una tradizione di studi che continua con le altre quattro *Compilationes antiquae*.

Il rapporto tra la Chiesa e l'università si propone con caratteri di vera novità soprattutto nella terza e nella quinta delle *Compilationes antiquae*. Nel 1210 Innocenzo III dà incarico al suo notaio Pietro Beneventano, *magister* dello Studio, di raccogliere le decretali emanate dallo stesso pontefice dal 1198 al 1210, di disporle *sub competentibus titulis* – l'ordine seguito è quello inaugurato da Bernardo da Pavia – e di inviarle allo Studio bolognese. La bolla di trasmissione della collezione, *Devotioni vestrae* (1210), è indirizzata « universis magistris et scholaribus Bononiae commorantibus »; la procedura è assolutamente innovativa e comporta una serie di conseguenze sul piano della politica del diritto della Chiesa, su quello del valore delle norme e su quello della scuola. Dal primo punto di vista occorre notare che si tratta della prima compilazione ufficiale della Chiesa, essendo rimasto anche il *Decreto* di Graziano una raccolta privata: la conseguenza è il suo superiore valore, rispetto ad altre collezioni contestualmente circolanti, quanto alla tradizione testuale ed alla autorità di risolvere i dubbi di interpretazione. L'invio allo Studio bolognese è certo un singolare mezzo di promulgazione della collezione, e

pone significativamente in evidenza l'autorità, riconosciuta alla scuola ed alla dottrina in essa prodotta, di essere punto di riferimento non solo teorico – *in scholis* – ma anche per la pratica – *in foro* – : le due istituzioni si legittimano vicendevolmente sul piano giuridico e su quello dottrinale.

Un percorso simile è stato seguito pure da Onorio III che, nel 1226, invia la sua collezione al maestro ed arcidiacono bolognese Tancredi, lo stesso che ha provveduto a compilarla. Tancredi è una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, ed è autore di un famoso *Ordo Iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama di giurista sia stata soprattutto legata ad esso, relegando in secondo piano l'attività di raccoglitore e commentatore di decretali. Le ricognizioni di manoscritti di questi ultimi anni hanno riproposto la centralità della sua figura nel movimento bolognese legato alle *Compilationes Antiquae* ed al loro commento.

Tancredi è bolognese ed è solo uno dei molti importanti giuristi che hanno operato in questa città nella prima parte del secolo XIII e che meriterebbero di essere citati. È forse più opportuno però ricordarne solo qualcuno di quelli che facciano meglio comprendere la internazionalità e la centralità culturale dello Studio nella scienza canonistica.

Tra i giuristi inglesi si può ricordare per primo Riccardo Anglico, autore di un importante Apparato alla *Compilatio prima*, strumento di dottrina finalizzato all'insegnamento e di un *Ordo Iudiciarius* che ha esercitato una grande influenza nello Studio. Forse ancora più importante, per i risultati scientifici raggiunti, è l'Apparato *Ius naturale* di Alano Anglico, sia per i contenuti giuridici, sia come veicolo di diffusione della cultura bolognese: l'autore, infatti, che studia sia il *Decreto* di Graziano che le decretali, torna in Inghilterra dopo il suo soggiorno bolognese e diffonde contenuti e metodi appresi ed applicati in Italia.

Molto conosciuta ed utilizzata è anche l'opera di Damaso, maestro ungherese che insegna a Bologna, dipendente da Riccardo Anglico per l'*Ordo Iudiciarius* e da Tancredi per i commenti alle prime due collezioni antiche.

Uno degli esponenti più insigni di questa fase della scuola è certamente Giovanni Teutonico, anch'egli professore a Bologna, città che lascia per tornare in Germania dove muore intorno al 1245 come preposto di Halberstadt. Intorno al 1215 egli compila un apparato di glosse al *Decreto* che diviene la *Glossa ordinaria* allo stesso: per esso i debiti maggiori sono nei confronti della *Summa* di Ugucione e delle opere di Lorenzo Ispano (di cui diremo più avanti).

Per una più corretta valutazione della sua figura di giurista si è assistito al recupero dell'importanza storiografica delle altre opere che non fossero la *Glossa Ordinaria* al *Decreto*: tra esse si segnalano l'Apparato ai canoni del Quarto Concilio Lateranense e l'Apparato alla *Compilatio Tertia*, che il Teutonico completò intorno al 1218, prima di lasciare Bologna per Halberstadt.

Numerosi sono gli studenti e gli studiosi spagnoli che scelgono Bologna, anche se, proprio in quegli anni, si fondano le prime università della penisola iberica, Palencia intorno al 1180 e Salamanca nel 1218-19. Le due personalità più rappresentative sono Lorenzo Ispano e Vincenzo Ispano, che hanno una carriera accademica e una produzione scientifica per molti versi simile. Lorenzo è originario della penisola iberica e, dopo aver studiato a Bologna negli anni Ottanta del XII secolo, insegna nella stessa università sicuramente negli anni 1210-14 e forse anche prima, avendo tra i suoi allievi Tancredi, Bartolomeo da Brescia e forse Sinibaldo dei Fieschi, il futuro Innocenzo IV; muore come vescovo della diocesi spagnola di Orense nel 1248. Al di là della vastità della sua produzione, che spazia dall'apparato al *Decreto* a quelli ad alcune *Compilationes antiquae*, e dell'uso molto largo del diritto romano, appare considerevole la sua influenza sui giuristi successivi che ne riportano spesso le opinioni circondandole di molto rispetto. Vincenzo Ispano, originario del Portogallo, a sua volta studia a Bologna intorno al 1200, è allievo dello stesso Lorenzo e per il diritto civile anch'egli ascolta le lezioni di Azzone. Meno famoso del suo maestro si qualifica scientificamente soprattutto per la circostanza di aver glossato, oltre al *Decreto* di Graziano ed alcune *Compilationes antiquae*, anche la grande collezione di decretali emanata da Gregorio IX nel 1234.

Il Liber Extra di Gregorio IX e la dottrina successiva

Proprio un altro giurista spagnolo, Raimondo di Peñafort, può ben essere assunto a simbolo del passaggio alla fase successiva della storia della scienza e dell'insegnamento canonistico, sviluppatasi quando, senza ragioni apparenti, l'attività della scuola di Bologna segna un brusco arresto dopo aver primeggiato, dalla fine del secolo XII, sugli altri centri europei di studio del diritto della Chiesa. Raimondo studia a Bologna ed ivi insegna dal 1218 al 1221; dal 1230 al 1237 è a Roma come penitenziere pontificio e diventa, nel 1226, anche maestro generale dell'Ordine dei Predicatori: oltre ad alcune *Summae* di notevole qualità, che toccano soprattutto i temi della penitenza e del matrimonio, egli viene incaricato nel 1230 da Gregorio IX di predisporre una collezione

canonica che doti la Chiesa, dopo un secolo dalla compilazione del *Decreto* di Graziano, di uno strumento giuridico adeguato. Da un punto di vista tecnico, soprattutto ai fini della certezza del diritto, la collezione gregoriana è certo un salto di qualità rispetto al passato, ed ancora una volta l'attenzione verso la scuola e gli studi è preoccupazione presente nel pontefice romano. Nella bolla di promulgazione del 1234, la Chiesa e l'Università appaiono come i due unici attori di una vicenda politico-normativa e scientifica che li vede protagonisti e portatori, come ha scritto Stickler, la prima dell'*auctoritas legalis* e la seconda dell'*auctoritas doctrinalis*. Come titolare della potestà normativa, il pontefice compie sui testi una serie di operazioni formali e concettuali innovative rispetto al passato. Si omettono decretali che possono generare confusioni o contrarietà; si taglia la narrazione del fatto che ha dato origine alla decretale, mantenendo soltanto il punto di diritto; si muta la collocazione interna di titoli e capitoli, pur mantenendo la divisione in cinque libri introdotta da Bernardo da Pavia; si aggiungono nuove decretali quando certezza e completezza di regolamentazione lo richiedano. La conseguenza è di considerare tutte le norme comprese nella collezione come aventi lo stesso valore universale e di abrogare quelle che in essa non siano state comprese. L'avallo della scienza universitaria è però sentito come indispensabile. La collezione, preparata nella curia romana, viene compilata *maxime ad studentium utilitatem* ed inviata a Bologna affinché di essa si faccia uso *in iudiciis et in scholis*: la bolla di promulgazione, *Rex pacificus*, inizia nel modo seguente: «Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Doctoribus et Scholaribus universis Bononiae commorantibus salutem et apostolicam benedictionem»

Per il pontefice Bologna rimane il centro principale di elaborazione e di irradiazione della scienza canonistica. Malgrado la dispersione, negli anni seguenti del XIII secolo, della generazione di canonisti commentatori delle *Compilationes antiquae* e le difficoltà dello Studio a causa sia delle interferenze esterne – non ultima la fondazione da parte di Federico II della università napoletana – sia delle ricorrenti crisi interne – con le prime diaspore –, ancora a Bologna si assiste ad una fioritura scientifica eccezionale per i civilisti – i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla – ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, raggiungono quello che a ragione è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia. Le Decretali di Gregorio IX sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. La prima conseguenza scienti-

fica da esse provocata in ambiente scolastico è proprio nei riguardi del *Decreto* di Graziano, la cui glossa ordinaria viene sottoposta a revisione, intorno alla metà del secolo, da Bartolomeo da Brescia che ne corregge i difetti e la aggiorna in relazione alla nuova normativa canonica. Il legame con il passato si conferma nella denominazione che diventa consueta per la collezione gregoriana, cioè *Liber Extra*, a significare un raccogliitore di decretali *extravagantes* cioè che vagano al di fuori del *Decreto* di Graziano. Anche il *Liber Extra* avrà presto una glossa ordinaria, dovuta a Bernardo da Parma, studente, professore e canonico bolognese, che attende a quest'opera sino al 1263.

Tre giuristi, che operano intorno alla metà del secolo XIII, emergono sugli altri: Goffredo da Trani, Sinibaldo dei Fieschi, divenuto Papa con il nome di Innocenzo IV, ed Enrico da Susa. Ad accomunarli non è tanto l'insegnamento bolognese quanto piuttosto la circostanza che assurgono alle più alte cariche della gerarchia ecclesiastica, divenendo tutti e tre cardinali ed uno addirittura pontefice: il processo di osmosi e di reciproco supporto tra la Chiesa e la scienza giuridica trova, in questi casi, una conferma ulteriore e particolarmente significativa, anche se l'università, e quella di Bologna in particolare, non è più il referente esclusivo.

Goffredo da Trani, studente di diritto civile a Napoli e di diritto canonico a Bologna, ove svolge anche attività di maestro prima di essere chiamato in Curia e divenire cardinale, compie la sua opera, una *Summa* alle Decretali di Gregorio IX, intorno al 1240, per corrispondere alle richieste degli studenti e degli ufficiali di curia: agli intenti scientifici si accompagna, pertanto, uno scopo di divulgazione e di volgarizzazione che rende il suo libro particolarmente richiesto e famoso.

Ben più complessa e scientificamente solida è la personalità del genovese Sinibaldo dei Fieschi, divenuto pontefice con il nome di Innocenzo IV. Studente a Bologna intorno agli anni Venti del secolo XIII, egli inizia immediatamente un *cursus honorum* nelle gerarchie ecclesiastiche e sembra da escludere che abbia insegnato nello Studio. Nel 1227 è già cardinale, nel 1235 rettore della Marca di Ancona e nel 1243 papa. La sua attività dottrinale si esplica, quindi, al di fuori dei normali canali delle strutture didattiche, svolgendosi contestualmente ai suoi compiti di curia ed alla carica pontificia: il suo commentario alle Decretali di Gregorio IX è compiuto tra il 1246 ed il 1253, quando è già papa, ed appare, più che una glossa completa e continua, cioè un vero e proprio *Apparatus*, una mescolanza di dissertazioni lunghe e note brevi. Si tramanda poi che Innocenzo abbia pressoché esclusivamente commentato le decretali a proposito delle quali siano stati sollevati problemi di fronte alla

Curia, per cui il suo commentario si presenta con un carattere pratico molto marcato e privo di fini didattici. Singolare è il fatto che lo stesso giurista abbia commentato alcune decretali che egli ha emanato come pontefice. I giudizi sulla sua opera non mancano di alcune riserve derivate in primo luogo dal confronto con il suo contemporaneo Enrico da Susa: il contrasto più marcato è nei criteri di ricorso al diritto romano, di cui Innocenzo è grande conoscitore ed utilizzatore, a complemento del diritto canonico. Secondo Enrico da Susa nelle cause ecclesiastiche, per la cui soluzione esistano norme canoniche espresse, occorre prescindere dagli apporti del diritto romano, ignorando o mostrando disprezzo per il diritto della Chiesa, come spesso fa Innocenzo. A suo parere la conseguenza di questo atteggiamento è la rinuncia a servirsi della flessibilità delle norme canoniche e del principio di equità che esse postulano, con la conseguenza di attestarsi sulle posizioni di rigore provenienti dal diritto romano: l'esempio più probante è la teoria dei patti nudi, privi cioè di solennità di forma, che la normativa e la prassi canonica, al contrario di quella romana, hanno accettato ed applicano quotidianamente. Non bisogna peraltro dimenticare il fondamentale contributo che l'opera di Innocenzo ha apportato in tema di *universitas* intesa come entità distinta dai soggetti che la compongono. Innocenzo utilizza la tradizione ecclesiastica che ricomprende tutte le sue parti nel *Corpus mysticum* di Cristo ed assimila, con una *fictione iuris*, la *universitas* alle persone fisiche: solo l'attività del suo legale rappresentante offre all'*universitas* la capacità di volontà e di azione, con la conseguenza, ad esempio, di escludere che una comunità possa essere soggetto passivo di scomunica in relazione ad attività illecite di alcuni suoi membri. Un giudizio complessivo della sua opera non può prescindere dal rilevare l'impulso dato da Innocenzo ad una più accentuata giuridicità della Chiesa, ma è certo che egli abbia contribuito con la sua autorità alla costruzione dell'*utrumque ius* cioè alla fusione dottrinale del diritto romano e di quello canonico. L'istituzione a Roma, voluta da Innocenzo IV nel 1245, di una scuola di diritto e di teologia sembra più un'operazione di politica culturale che il richiamo di un legame particolare con la scienza e l'università.

Lo stesso tipo di distanza dai centri di cultura accademica, anche se i legami con essi tornano più spesso a manifestarsi, segna anche la biografia umana e scientifica di Enrico da Susa, meglio conosciuto con il nome di *Cardinal Hostiensis*. Anch'egli studente a Bologna, ha insegnato per breve tempo, intorno al 1239, a Parigi, prima di ricoprire varie cariche ecclesiastiche fino a divenire, nel 1262, cardinale di Ostia. La sua fama negli ambienti universitari deve essere stata notevole se i maestri bolognesi sentono il bi-

sogno di rivolgersi a lui per la soluzione di una *quaestio*. La stima sembra essere ricambiata dal momento che, nel suo testamento, l'Ostiense destina copie delle sue opere all'Università di Bologna, a quella di Parigi, alla chiesa cattedrale di Embrun (di cui è stato vescovo), al vicescancelliere della curia romana ed al papa. Anche la sua rinomata *Summa aurea* non è composta in ambiente accademico ma mentre è vescovo di Embrun, intorno al 1253, anche se i riferimenti ai teologi francesi richiamano il periodo di insegnamento parigino. Scrisse anche una *Lectura* alle Decretali di Gregorio IX: le sue dottrine spaziano in tutti i rami del diritto canonico, ma sono soprattutto famose le elaborazioni che tendono ad allargare il campo di intervento politico e giurisdizionale del papa e della Chiesa.

Ad Innocenzo IV ed all'Ostiense che, un po' enfaticamente, sono stati definiti *les princes*, cioè i principi del diritto canonico medievale, fanno corona una serie di personaggi egualmente significativi, ed alle letture e *Summae* si aggiungono testi di qualità e natura differenti come trattati di procedura, Sommari, *Notabilia*, *Brocarda*, *Distinctiones*, *Quaestiones*, *Consilia* ed altri. Si possono ricordare, tra gli altri, sempre nella seconda metà del XIII secolo, Bernard de Montmirat (*Abbas Antiquus*), professore a Bologna, commentatore delle Decretali di Gregorio IX e di quelle di Innocenzo IV; *Aegidius de Foscarariis*, primo laico a tenere a Bologna una cattedra di diritto canonico, autore di una *Lectura* e di opere di procedura; il francese Guillaume Durand, di formazione bolognese e forse maestro in quella università, autore della più famosa opera di procedura del Medioevo, lo *Speculum indiciale*; l'inglese Guglielmo de Drogheda, operante ad Oxford ed autore di una *Summa aurea*, attenta alla pratica ed alla volgarizzazione.

Se la caratteristica scientifica più rilevante è certo la formazione di un unico *ius commune*, comprensivo delle elaborazioni dei civilisti e dei canonisti, le novità ancora una volta sono da collegare alla Chiesa ed alla sua normativa. Spinto dalla necessità di porre rimedio ad una situazione normativa ridiventata confusa, e sollecitato da una richiesta dell'Università di Bologna, Bonifacio VIII nomina una commissione che appronta una nuova collezione di decretali, promulgata nel 1298. La denominazione è quella di *Liber Sextus*, a porsi come ideale continuazione dei cinque libri in cui è ripartito il *Liber Extra*, e, continuando il tradizionale legame con il mondo accademico, la collezione viene trasmessa all'Università di Bologna. Con il *Liber Sextus*, l'ultima collezione con caratteristiche di autenticità, di universalità e di esclusività (cioè di abrogazione delle norme non comprese o ad essa contrarie), si chiude, in sostanza, la grande stagione della produzione

normativa della Chiesa medievale. La raccolta successiva, le *Clementinae Constitutiones*, voluta da Clemente V (il primo papa avignonese), pubblicate da Giovanni XXII nel 1317 e inviate all'Università di Bologna, non ha più le caratteristiche di esclusività: addirittura private sono due raccolte, successive, *Extravagantes Ioannis XXII* ed *Extravagantes communes* che, riviste dai *correctores romani*, andranno a completare, nel 1582, insieme al *Decreto* di Graziano, al *Liber Extra* di Gregorio IX ed al *Liber Sextus* di Bonifacio VIII, il *Corpus iuris canonici* (in vigore nella Chiesa sino all'inizio del XX secolo).

Gli ultimi splendori della scienza del diritto canonico classico

L'invio delle ultime collezioni canoniche a Bologna è un segno di continuità con il passato, ma le personalità degli studiosi che ad esse si applicano per commentarle sono collegate ad ambienti accademici differenti. Tra i bolognesi sono soprattutto da ricordare, nella prima metà del XIV secolo, Giovanni d'Andrea e Guido da Baisio; tra i francesi Jean Le Moine, Guillaume de Monlaurzun ed Henri Bohic; per la seconda metà del secolo emergono soprattutto Baldo degli Ubaldi e Gilles Bellemere. Con questi personaggi si può considerare concluso, nella seconda metà del XIV secolo, il periodo classico del diritto canonico.

Guido da Baisio, professore a Bologna, detto l'Arcidiacono perché nominato a questa carica da Bonifacio VIII nel 1296, si ricorda soprattutto per il suo *Rosarium*, un apparato di glosse al *Decreto*, molto conosciuto e citato per lo spazio fatto al recupero delle figure e delle opinioni dei giuristi più antichi.

Giovanni d'Andrea è certo la personalità più rappresentativa di questa stagione della canonistica. Professore a Bologna dal 1303, insegna continuativamente in quella università, tranne una breve parentesi nell'ateneo pavese; muore di peste nel 1348, dopo aver lasciato copiose tracce di una attività scientifica che ha notevoli caratteri di originalità, al punto da meritargli l'appellativo di *fons et tuba iuris*. A lui si devono le glosse ordinarie al Sesto ed alle Clementine, oltre ad un magistrale commentario al *Liber Extra* di Gregorio IX (1338). Grande conoscitore della letteratura precedente, la esamina con senso storico, determinandone spesso la valenza in relazione al periodo in cui gli autori considerati hanno operato. Più atipica perché più completa, capace di spaziare dal diritto civile a quello canonico, dall'insegnamento alla professione di avvocato, è la figura di Baldo degli Ubaldi, professore a Perugia, Bologna, Pisa e Firenze, prima di chiudere la sua carriera accademica a Pavia, dove muore nel 1400. La grande cultura, la conoscenza delle fonti ed una spiccata capacità

speculativa trovano nel suo commento ai primi libri delle decretali gregoriane nuovi motivi di approfondimento di temi e problemi tradizionali. Il cardinale francese Jean Le Moine compila un famoso apparato al Sesto che, nel 1301, invia all'Università di Parigi: esso, insieme alle altre opere da lui composte, si segnala soprattutto per l'utilizzazione delle scolastica e per l'influenza tomista. Un'altra notevole *lectura* al Sesto, tra il 1306 ed il 1316, si deve a Guillaume de Monlaurzun, professore a Tolosa, ma certamente più originale è l'opera di Henri Bohic, studente e professore parigino che, nel commento alle decretali gregoriane, usa con molta capacità analitica il metodo delle *distinctiones* e lo arricchisce con continui riferimenti alle opere dei moralisti. La figura più rappresentativa fra i dottori francesi è certo quella di Gilles de Bellemere, studente ad Orléans, professore ad Avignone, attivamente presente negli eventi dello Scisma, componente della Rota e vescovo (muore nel 1407), che svolge una notevole attività di consulente e compone un rinomato commentario alle varie parti del *Corpus* canonistico, nel quale utilizza largamente le metodologie scolastiche diffuse in Francia.

La peculiarità delle opere canonistiche francesi è da collegare allo sviluppo che gli studi teologici e filosofici hanno avuto a Parigi e, per il diritto, dei metodi della scuola di Orléans. Lo sviluppo delle scuole d'oltralpe si iscrive in un momento di rilancio del movimento universitario su basi territoriali e politiche diverse dal passato, con la creazione di nuovi centri di studio. In molti di questi il diritto canonico trova cittadinanza: in Italia sono importanti le università di Perugia, Pisa, Firenze, Pavia, Siena, Ferrara; in Francia Avignone si aggiunge a Parigi, Montpellier, Orléans e Tolosa; nei territori tedeschi si impongono Praga e Vienna, oltre ad Erfurt, Heidelberg e Colonia. Gli studenti accorrono sempre numerosi in questi centri di studio, voluti dal pontefice o dai principi secolari, e la frequenza maggiore nella facoltà di diritto canonico è certo da porre in relazione, oltre che ai divieti per i chierici di applicarsi al diritto civile, alle facilitazioni derivate dallo *status* di ecclesiastico rispetto a quello laicale: facilità di trovare impieghi retribuiti e di ottenere dispense per recarsi all'estero a studiare conservando i frutti del proprio beneficio.

Per quanto riguarda le modalità di studio, il modello proviene senz'altro dalla tradizione dei civilisti, che è tratteggiata in altra parte di questo stesso volume. Per le specificità canonistiche si può dire che la diversa qualità ed importanza delle collezioni reagisce anche sulla loro utilizzazione universitaria. I libri usati nelle lezioni ordinarie, tenute di regola al mattino, sono il *Decreto* di Graziano ed il *Liber Extra* di Gregorio IX; nelle lezioni straordinarie, tenute al pomeriggio, si leggono il *Liber Sextus* e le *Clementinae*. Il ri-

spetto dei contenuti e dei tempi da osservare nella trattazione delle varie parti di queste opere è richiamato dai più antichi statuti dell'*Universitas Scholarium* bolognese, emanati nel 1252 ed approvati da Innocenzo IV nel 1253: essi sono stati ritrovati non completi, in forma di appunti trascritti alla fine di un trattato di procedura del maestro Bonaccorso degli Elisei, e sono stati pubblicati da Maffei. Sono anche numerosi, in questo periodo gli strumenti di supporto al lavoro degli studenti, preparati in genere dai maestri: così fioriscono, oltre alle più comuni *repetitiones*, le raccolte di *quaestiones*, le *Margaritae*, i *Repertoria*, i *Vocabularia*, i *Notabilia*, i *Flores*, le tavole alfabetiche, funzionali alla migliore memorizzazione dei contenuti delle lunghe opere di commento.

La crisi del secolo XV

La metodologia di studio non muta neppure quando, dopo il 1378 e lo scoppio dello Scisma, la Chiesa si trova ad affrontare una delle crisi più drammatiche della sua storia. I canonisti partecipano spesso con passione alle dispute conciliari, ma quando tornano ad insegnare ed a commentare i testi giuridici si adagiano sui sentieri conosciuti e sicuri. Come è stato affermato da Ourliac e Gilles, «le droit canonique du XV^e siècle imite beaucoup et invente fort peu: il ne recueille que quelques glanes de l'humanisme dont, immédiatement, il ne sut pas tirer parti».

Esistono certo ancora personaggi di grande importanza scientifica, come, per l'Italia all'inizio del secolo XV, Francesco Zabarella, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio, Giovanni da Imola, Nicolo de Tudeschis detto il Panormitano, il più celebre di tutti, e nei decenni successivi, Giovanni d'Anagni, Alessandro Tartagni e Mariano Socino, per finire il secolo con Felino Sandei e Filippo Decio; fuori d'Italia il francese Bernard de Rosier, *Ioannes de Turrecremata* (Torquemada) e molti altri.

Complessivamente si può dire che certamente l'insegnamento universitario è ancora la base portante della letteratura canonistica del XV secolo: nella scuola, però, poco si aggiunge di nuovo alle opinioni dei predecessori e si ripropone il modello di studio delle partizioni del *Corpus* canonico che permane il fondamento dell'insegnamento. Alcuni, come Nicola da Cusa o il Capistrano, si allontanano dalla vita universitaria: gli altri, coloro che rimangono nella speranza di una carriera ecclesiastica o di quella accademica affiancata ad una ben retribuita attività professionale, offrono agli umanisti facili bersagli di attacchi e di polemiche.

Nota bibliografica

G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in « Studi medievali », 3ª serie, VII (1966), pp. 781-833; E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992; G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, Bologna 1956; B.T. DIPLOVATATIUS, *Liber de claris iuris consultis*, a cura di F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in « Studia Gratiana », X (1968); G. FRANSEN, *Les décrétales et les collections de décrétales*, Turnhout 1972 (Typologie des sources du moyen âge occidental); ID., *Trente ans de recherches dans les manuscrits du Droit Canonique classique*, in « L'Année Canonique », XII (1968), pp.31-47; A. GARCIA Y GARCIA, *Derecho comun en España. Los juristas y su obras*, Murcia 1991; A. GOURON, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London 1984 (Variorum Reprints); B. KURTSCHIED - F.A. WILCHES, *Historia iuris canonici, I, Historia Fontium et scientiae*, Roma 1943; S. KUTTNER, *Gratian and the Schools of Law. 1140-1234*, London 1983 (Variorum Reprints); ID., *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960; ID., *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*, Città del Vaticano 1937 (Studi e Testi, 71); P. LANDAU, *Gratian (von Bologna)*, in *Theologische Realenzyklopädie*, XIV, 1/2, Berlin-NewYork 1993; G. LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté medievale*, Paris 1959-64 (*Histoire de l'Eglise fondée par A. Fliche-V Martin*, 12); G. LE BRAS - C. LEFEBURE - J. RAMBAUD, *L'Âge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit*, Paris 1965 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, 7); P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien a Innocent IV. 1140-1254*, Paris 1964; D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 5 (1975), pp. 73-101; E.M. MEIJERS, *L'Université d'Orléans au XIII siècle*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis », I-II (1918-21), trad. dall'originale olandese di R. FEENSTRA - H.F.W.D. FISCHER, Leiden 1959; A. MEINIKAS, *The Corpus of the miniatures in the manuscripts of Decretum Gratiani*, in « Studia Gratiana », XVI-XVIII (1975); K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I, Mittelalter (1100-1500)*; *Die Gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 365-382 e *Die Entwicklung des Corpus Iuris Canonici*, pp. 835-846; P. OURLIAC - H. GILLES, *La période post-classique (1378-1500)*, I, *La problématique de l'époque. Les Sources*, Paris 1971 (*Histoire du Droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, 13); B. PARADISI, *Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio*, in « Studi Medievali », 3ª serie, VI/II (1965), pp. 155-287; V. PIERGIOVANNI, *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*, in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980*, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256; W. PICCHI, *Geschichte des Kirchenrechts*, Wien-München 1959-66; M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum, XIV*, a cura di C. ALBICINI - C. MALAGOLA, Bologna 1888-96 (rist. Torino 1962); F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts*, Stuttgart 1875 (rist. Graz 1956); A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna, I, Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna 1940; A. STICKLER, *Historia Iuris Canonici Latini, I, Historia Fontium*, Torino 1950; A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, I/I Prolegomena*, Malines-Roma 1945².

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo